



*Progetto del 31 agosto 2022*

---

## **Commento al progetto di ordinanza sul contingentamento del gas**

---

### **1. Situazione iniziale**

Il contingentamento del gas è una misura d'intervento basata sulla legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531), il cui l'obiettivo è porre rimedio alla grave penuria di gas naturale che si è venuta a creare in tutta l'Europa occidentale in seguito alla guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina e che sta direttamente interessando anche la Svizzera. In questo contesto, il termine gas è utilizzato per indicare sia il gas naturale trasportato in condotta sia vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili trasportati in condotta. Non sono invece soggetti a contingentamenti, ad esempio, il consumo di gas liquido che non viene fornito e acquistato attraverso la rete di trasporto in condotta o quello di gas stoccato in contenitori a pressione.

Il contingentamento, una tipica misura di gestione della domanda, mira a garantire che l'approvvigionamento del Paese venga mantenuto, anche se a un livello ridotto, abbassando il consumo.

Per motivi di proporzionalità, prima di applicare un contingentamento vengono sempre adottate misure meno drastiche, come la commutazione degli impianti bicom bustibili ad altre fonti energetiche, secondo quanto previsto per contratto. Così facendo, una parte considerevole del fabbisogno di gas può già essere coperta con misure basate sul mercato.

Se le commutazioni effettuate in funzione del mercato non sono sufficienti a garantire l'approvvigionamento, tutti gli impianti bicom bustibili, compresi quelli non soggetti a un contratto con il gestore di rete, sono sottoposti all'obbligo di commutazione tramite ordinanza (ordinanza sulla commutazione).

Allo stesso modo, prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza sul contingentamento vengono lanciati appelli alle economie domestiche, alle imprese e alle autorità per ottenere ulteriori risparmi, ad esempio abbassando la temperatura dei locali riscaldati o limitando altrimenti l'utilizzo. Se queste misure non producono effetti su base volontaria, il Consiglio federale può decidere di imporle.

Qualora le misure citate non dovessero bastare, il consumo di gas viene ulteriormente ridotto attraverso la limitazione del rifornimento di impianti a monocom bustibile. Questo contingentamento riguarda tutti i consumatori, ad eccezione di quelli che nell'Unione europea sono definiti «consumatori protetti» (cfr. commenti agli articoli 1 e 2).

Va segnalato che le infrazioni alle prescrizioni, che siano intenzionali o commesse per negligenza, possono essere sanzionate secondo l'articolo 49 LAP. Ai sensi dell'articolo 55 LAP il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

### **2. Commento alle singole disposizioni**

#### **Ingresso**

La legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531) autorizza il Consiglio federale, in caso di grave penuria imminente o già sopraggiunta, ad adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni d'importanza vitale.

Tra queste figurano anche, ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 LAP, misure di limitazione dell'offerta o della distribuzione di beni essenziali. Secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera a LAP, i vettori energetici sono considerati d'importanza vitale.

In base all'articolo 60 capoverso 1 LAP, il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia compiti pubblici nell'ambito dell'approvvigionamento economico del Paese, fra cui compiti di controllo ed esecuzione in relazione alle misure d'intervento. La stessa disposizione regge il trasferimento, all'organizzazione d'intervento in caso di crisi (OIC) dell'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG), della responsabilità di controllare il rispetto del contingentamento, secondo quanto previsto all'articolo 9 della presente ordinanza.

## **Articoli 1 e 2**

In linea di principio, tutti i consumatori sono soggetti al contingentamento del gas. Sono considerati consumatori gli utenti che convertono il gas in energia termica o di processo. Le uniche eccezioni sono costituite dai cosiddetti clienti protetti. Per analogia con l'approccio europeo, sono considerati protetti le economie domestiche private, i servizi sociali di base che utilizzano il gas, i servizi di emergenza e gli organi di pubblica sicurezza.

I «servizi sociali di base» si limitano in questo caso a ospedali, case per anziani e case di cura. Oltre alla polizia e ai pompieri, sono esentate dal contingentamento le aziende che si occupano di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile ed energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti.

Per garantire l'operatività ed evitare problemi sulla rete ferroviaria nazionale è indispensabile mantenere i sistemi di scambio liberi da neve e ghiaccio. Dato che una parte dei sistemi di riscaldamento degli scambi è alimentata a gas, anche questo utilizzo è esente dal contingentamento. La particolare importanza che i consumatori di cui all'articolo 1 capoverso 2 rivestono per l'approvvigionamento economico del Paese, e in sostanza per l'intera comunità, giustifica un'esenzione.

Inoltre, per poter mantenere il regolare funzionamento dei loro servizi, a questi consumatori deve essere garantito il teleriscaldamento generato a partire dal gas (art. 1 cpv. 3).

Se effettuata tramite decisione, l'assegnazione di un contingente ai consumatori interessati per il periodo di gestione comporterebbe un onere amministrativo ingestibile a causa dell'elevato numero di decisioni prevedibili. I contingenti non vengono pertanto assegnati tramite decisione, ma spetta in linea di principio ai consumatori calcolare e rispettare il proprio contingente.

Il calcolo delle quote dei contingenti si basa su una formula generalmente accettata e applicata anche in altri ambiti, come quello dei carburanti e combustibili liquidi. Viene così misurata la quantità consumata durante un periodo di riferimento precedente al periodo di gestione, quantità che è poi utilizzata per determinare il consumo di riferimento. Il consumo di riferimento viene moltiplicato per il tasso di contingentamento (art. 3). Il risultato corrisponde alla quantità autorizzata durante un periodo di gestione (art. 4).

Al fine di semplificare la procedura di calcolo per i consumatori, si è anche valutato se fosse possibile utilizzare come base di calcolo un periodo di riferimento più lungo o più lontano nel tempo (p. es. gli anni 2020 o 2021). In concreto, sono stati presi in considerazione anni interi già fatturati, opzione che avrebbe avuto il vantaggio di rendere tutti i dati rapidamente e facilmente disponibili per ogni consumatore. D'altra parte, il principale svantaggio di questa soluzione risiede nel fatto che, a causa della pandemia di coronavirus, gli anni 2020 e 2021, ad esempio, non riflettono la situazione di consumo abituale. Risalendo a periodi ancora più lontani, i dati sono del tutto superati e obsoleti, con ogni probabilità non più completamente disponibili e quindi poco realistici.

In via eccezionale, cioè in assenza di basi di dati complete, è anche possibile riferirsi alle quantità relative all'ultimo consumo mensile fatturato dal fornitore. Può inoltre accadere che un impianto entri in funzione poco prima dell'inizio di un periodo di gestione e che, di conseguenza, né il consumatore interessato né il suo fornitore dispongano di dati sul consumo di riferimento. In questo caso il consumatore deve calcolare la propria quota in modo autonomo e sulla base dei valori di consumo visualizzati nel contatore. A tal fine il valore di consumo visualizzato deve essere convertito in valore mensile.

## **Articoli 3 e 4**

Il Consiglio federale stabilirà il tasso di contingentamento solo al momento dell'emanazione dell'ordinanza, in base alla situazione e all'evoluzione dell'offerta.

Il tasso di contingentamento potrebbe dover essere adeguato regolarmente alla situazione di approvvigionamento. Pertanto, questa competenza dovrebbe essere delegata al DEFR in modo da accelerare le procedure. Il DEFR dovrebbe inoltre avere l'autorità di stabilire quote differenziate per le diverse situazioni regionali. Il motivo di un'eventuale differenziazione regionale risiede nelle caratteristiche particolari della rete del gas svizzera e di quella transfrontaliera. Nella regione del Lago di Costanza, ma anche nella Svizzera occidentale, ad esempio, esistono alcune linee di approvvigionamento dall'estero che – a seconda della situazione di approvvigionamento specifica – aprono la possibilità di operare con contingenti più elevati. Qualora si rendesse necessario un tale adeguamento, esso verrebbe incluso nell'allegato dell'ordinanza.

Il periodo di gestione corrisponde in linea di principio a un mese. Nonostante tutte le restrizioni del mercato, ciò consente di adattare il più possibile l'offerta alla domanda. Seppure a un livello più basso del consueto, questa procedura rispecchia adeguatamente l'andamento del consumo stagionale.

## **Articoli 5 e 6**

Nel caso degli impianti bicom bustibili la fase precedente al contingentamento prevede l'introduzione dell'obbligo di commutazione, in virtù del quale i gestori di questi impianti contribuiscono già alla riduzione del consumo di gas e godono di un trattamento privilegiato nell'ambito del contingentamento. L'eventuale consumo di gas rimanente non è soggetto a quote fino a quando il tasso di contingentamento per tutti gli altri consumatori non ha raggiunto un certo livello. Anche questo valore sarà determinato solo al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, in funzione della situazione e delle esigenze.

I titolari di contingenti che, per determinate ragioni, non necessitano di tali quantità di gas per il loro fabbisogno, hanno già oggi la possibilità di cederle a terzi. Il ricorso a questa opzione in caso di crisi consente un impiego più conforme alle esigenze del mercato; in tal modo le aziende con un maggior valore aggiunto possono continuare a produrre, riducendo eventuali danni economici. Il commercio di contingenti è, in definitiva, uno strumento diffuso e noto per la gestione ottimizzata delle merci, che viene utilizzato anche altrove. L'organizzazione dello scambio di contingenti deve essere affidata all'economia. Secondo l'ordinanza, l'unica condizione per la cessione di quantità di gas non utilizzate nell'ambito di un contingente è quindi che queste possano essere trasferite fisicamente in modo sicuro all'interno delle reti di trasporto in Svizzera. Poiché la gestione di una rete di gas è comunque soggetta ad autorizzazione ufficiale ai sensi della legge sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1) e associata alla relativa vigilanza federale, ci si può qui limitare a fare riferimento a queste norme. Le cerchie interessate sono così informate in modo trasparente sugli aspetti da osservare in caso di cessione.

## **Articoli 7 e 8**

Durante il periodo di validità della presente ordinanza è necessario, a scopo di controllo, che i consumatori interessati tengano una contabilità del loro consumo di gas e della sua evoluzione e che li notifichino ai gestori delle reti del gas. L'obbligo di contabilizzazione e notifica comprende anche informazioni sulla cessione e l'acquisizione di quantitativi di gas nell'ambito del commercio di contingenti (art. 5). L'elaborazione di questo sistema di notifica è affidata all'organizzazione d'intervento in caso di crisi (OIC).

Per quanto riguarda la vigilanza, l'OIC ha il compito di controllare il rispetto delle prescrizioni di contingentamento da parte dei consumatori sulla base delle informazioni che le vengono comunicate dai gestori delle reti del gas. I singoli gestori delle reti del gas non possono assumere compiti di polizia amministrativa dal momento che non esiste un'apposita base legale. Se l'OIC dovesse riscontrare delle anomalie, dovrà immediatamente segnalarle al settore specializzato Energia, a cui spetta la responsabilità di avviare le misure correttive o le sanzioni necessarie.

## **Articoli 9 e 10**

L'esecuzione è di competenza del settore specializzato Energia.

L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore il più rapidamente possibile in base all'evolversi della situazione, pertanto potrebbe rendersi necessaria una pubblicazione urgente alla prima scadenza utile.

Normalmente le crisi hanno un'estensione temporale limitata; ne consegue che anche l'intervento delle autorità deve cessare il più celermente possibile. Mantenere in vigore la misura sarebbe perciò opportuno solo nel caso in cui la situazione di crisi dovesse protrarsi.